

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

ALIQUOTA IVA PER INTEGRATORI ALIMENTARI

Risposta ad interpello dell'Agencia delle Entrate n. 175 del 21 agosto 2024

Con la risposta ad interpello n. 175 del 21 agosto 2024, l'Agencia delle Entrate si è pronunciata in merito all'aliquota IVA applicabile a una serie di prodotti qualificati dall'ADM all'interno della categoria merceologica degli sciroppi (voce 2106). In particolare, l'istante chiede se determinati prodotti, in base al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possano fruire dell'aliquota IVA del 10% prevista per i "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale". Per l'Agencia delle Entrate, la risposta è negativa in quanto l'aliquota IVA del 10% è applicabile solo se gli stessi sono classificati nella voce doganale 3004, come previsto dalla norma di interpretazione autentica del n. 114) della Tabella Iva prevista dalla legge di Bilancio 2019. Se invece tali prodotti non sono riconducibili in nessun'altra voce della Tabella A, la loro cessione è soggetta all'aliquota IVA ordinaria.



CONVERSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO IN CONTRIBUTI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – COMUNICAZIONE ALLA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELL'IMPORTO

Risposta ad interpello dell'Agencia delle Entrate n. 154/E del 15 luglio 2024

L'Agencia delle Entrate, con l'interpello n. 154/E del 15 luglio, risponde ad un quesito in merito all'utilizzo, da parte di un lavoratore dipendente, del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, nella fattispecie, un Fondo pensione chiede all'Amministrazione finanziaria se i contributi sostitutivi dei premi di risultato, non soggetti a tassazione per espressa previsione normativa, debbano essere comunicati alla forma previdenziale complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo al loro versamento.

L'Agencia delle Entrate, accogliendo la soluzione prospettata dall'Istante, chiarisce che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al Fondo pensione.

REGIME FISCALE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE REALIZZATE DA SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 29 luglio 2024.

Come noto, la legge di bilancio 2024, tra le altre disposizioni, ha apportato modifiche al regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.

L'intervento legislativo estende il trattamento fiscale di cui all'articolo 87 del TUIR (c.d. "participation exemption"), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.

Con la Circolare n. 17/E del 29 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti specifici sul predetto nuovo dettato normativo che uniforma il trattamento impositivo delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno Stato Ue o nello Spazio economico europeo, a quello proprio dei soggetti residenti, garantendo, in tal modo, il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.



COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DI DATI E DI NOTIZIE RELATIVI ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E ALLE NOTE DI TRASCRIZIONE DI ATTI COSTITUTIVI, TRASLATIVI O ESTINTIVI DELLA PROPRIETÀ O DI ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO, NONCHÉ ALLE DICHIARAZIONI DI ARMATORE, CONCERNENTI NAVI, GALLEGGIANTI ED UNITÀ DA DIPORTO, O QUOTE DI ESSI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2024

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2024, sono state definite le modalità e i termini per effettuare la comunicazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera f), del D.P.R. n. 605 del 1973.

Secondo quanto previsto dal provvedimento sono tenuti alla comunicazione, per via telematica, gli Uffici marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile - Sezione Nautica.

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile dell'anno successivo. La trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi all'anno 2024 va effettuata invece, entro il 30 giugno 2025.

CRITERI E MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ADDEBITO IN CONTO CON SCADENZE FUTURE DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2024, N. 1, PREVISTO PER I VERSAMENTI RICORRENTI, RATEIZZATI E PREDETERMINATI, DI IMPOSTE, CONTRIBUTI E ALTRE SOMME CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, EFFETTUATI ATTRAVERSO I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2024

Come noto, l'articolo 17 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, prevede che, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre l'addebito di somme dovute per scadenze future, mediante autorizzazione preventiva all'addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane S.p.A. e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari). Con il provvedimento direttoriale del 26 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità applicative del suddetto addebito in conto dell'I24 con scadenze future.

In particolare, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate, alle singole scadenze, procede all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio "I24" che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell'Agenzia.

La scadenza di pagamento indicata nella delega I24, a decorrere dal 5 agosto 2024, non può superare i 5 anni dalla data dell'invio della delega stessa.




L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

ALIQUOTA IVA LIBRI DIGITALI

DOMANDA Si chiede conferma che alle prestazioni di composizione digitale di libri si possa applicare l'aliquota Iva ridotta del 4% (numero 35) della Tabella A, Parte II, del D.P.R. n. 633/1972

RISPOSTA Come chiarito nella consulenza giuridica n. 5 del 2 settembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate, alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le più moderne tecnologie è applicabile l'aliquota Iva ridotta del 4%, al pari dei testi predisposti su supporti fisici. Pertanto, tenuto conto della volontà del legislatore unionale e nazionale, la produzione e la vendita dei libri, anche elettronici, è soggetta ad aliquota agevolata del 4%.



DEDUZIONE IRAP LAVORATORI STAGIONALI IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in tema di deduzione, ai fini Irap, del costo dei lavoratori stagionali, nel caso di cessione di azienda

RISPOSTA Affinché sia possibile usufruire della deduzione ai fini Irap, nei limiti del 70 per cento, del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, la norma dettata dal comma 4-octies, del D.Lgs. n. 446 del 1997, richiede che il contratto sia stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni, a partire dalla cessazione del precedente contratto.

In generale, nell'ipotesi di cessione di azienda, la regola dettata dall'art. 2112 c.c. prevede che il rapporto di lavoro prosegua immutato con il cessionario in ogni suo aspetto e, dunque, il contratto si considera unitariamente e senza alcuna interruzione dovuta al cambio di azienda.

Pertanto, anche nel caso di lavoro stagionale, deve ritenersi valido quanto sopra detto, ossia che il rapporto di lavoro instaurato successivamente alla cessione d'azienda deve ritenersi sussistere con il medesimo datore di lavoro.

Di conseguenza, l'azienda cessionaria potrà usufruire dell'agevolazione fiscale di cui al sopra citato comma 4-octies del D.Lgs. n. 446 del 1997, essendo comunque soddisfatto il requisito del rapporto di lavoro, per la durata di due anni, con lo stesso datore di lavoro.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI

DOMANDA Si chiede un chiarimento circa la possibilità di utilizzare i crediti contributivi senza preventivamente trasmettere la dichiarazione dei redditi

RISPOSTA Come noto, la Legge di Bilancio 2024, all'art. 1, co. 97, lettera a), ha previsto la possibilità utilizzare in compensazione i crediti INPS solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso.

Il comma 98, invece, ha specificato che la decorrenza e le modalità applicative delle normative sopra richiamate sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d'intesa tra l'Inps, l'Agenzia delle Entrate e l'INAIL.

Al riguardo, con il Messaggio 2639/2024, l'INPS ha comunicato che sono ancora in corso le interlocuzioni tecniche tra le parti, ai fini dell'adozione dei suddetti provvedimenti. Pertanto, in attesa dell'adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli «F24».

Alla luce dei suddetti chiarimenti, si ritiene che, fin quando non saranno adottati i citati provvedimenti, l'utilizzo in compensazione dei crediti Inps potrà avvenire senza la preventiva presentazione di alcun dichiarativo.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

DOMANDA Si chiede di sapere se, ai fini dell'accesso al concordato preventivo biennale, è necessario che il soggetto possieda un elevato indice sintetico di affidabilità fiscale

RISPOSTA Come noto, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024, così come modificato dal decreto correttivo dello scorso agosto, prevede che possono accedere al CPB i contribuenti «che applicano gli indici sintetici di affidabilità» di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito nella legge n. 96/2017, ossia soggetti con ricavi e compensi di importo pari o inferiore a 5.164.569,00 euro. La norma attualmente in vigore, rispetto alla precedente versione, non richiede dunque il requisito dell'alta affidabilità fiscale (punteggio ISA pari almeno a 8) o comunque non fissa alcun punteggio minimo ai fini dell'ingresso, limitandosi a chiedere, come requisito di accesso, l'assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente a quelli di vigenza del concordato.

ALLUNGAMENTO DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE

DOMANDA In tema di riscossione si chiede di sapere, a seguito delle modifiche apportate dal decreto attuativo della riforma fiscale, come è possibile chiedere un ampliamento del piano di riscossione

RISPOSTA Il decreto di riordino del sistema nazionale della riscossione (D.Lgs. n. 110/2024) ha apportato significative modifiche alle norme in materia di rateizzazione. Al riguardo, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concederà la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120.000 euro fino a un massimo di 84 (per le richieste presentate nel 2025 e 2026), 96 (per le richieste presentate nel 2027 e 2028) e 108 rate mensili (per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029). Per ottenere l'allungamento del piano di rateizzazione fino a 120 rate mensili, invece, il contribuente è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà nella quale versa.